

PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELL'AREA FUNZIONARI ANNO 2023 PER LA FAMIGLIA PROFESSIONALE DI TIPO AMMINISTRATIVO-ECONOMICO-GIURIDICO E PER LA FAMIGLIA PROFESSIONALE DI TIPO TECNICO - CCNL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - TRIENNIO 2019-2021 – DEL 9 MAGGIO 2022 – ART. 14.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 52, comma 1-bis, D.lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.L. 80/2021;

VISTI i commi 917 - 921 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTI gli artt. 14 "Progressioni economiche all'interno delle aree", art. 44 "Struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari", art. 52 "Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale", art. 49 "Fondo risorse decentrate: costituzione", art. 50 "Fondo risorse decentrate: utilizzo", del CCNL Funzioni Centrali – Triennio 2019-2021 - sottoscritto in data 9 maggio 2022";

Visto l'art. 7 del CCI personale delle Aree del CONI per il triennio 2023 – 2025 e criteri di utilizzo del Fondo risorse decentrate per l'anno 2023;

CONSIDERATO

CHE la progressione economica all'interno delle aree avviene mediante procedura selettiva di area che viene attivata annualmente, in relazione alle risorse del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione) destinate a tale finalità, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del CCNL "Comparto Funzioni Centrali" – Triennio 2019-2021 - sottoscritto in data 9 maggio 2022";

CHE per l'anno 2023, sulla scorta di quanto definito in sede di contrattazione integrativa, il numero di "differenziali stipendiali" attribuibili per l'area dei Funzionari è fissato in 4 (quattro), in coerenza con le risorse previste per la copertura finanziaria;

per tutto quanto sopra,

DISPONE

l'approvazione e la pubblicazione dell'allegato avviso per la procedura riguardante la progressione economica all'interno dell'area Funzionari di cui all'art 14 del CCNL Funzioni Centrali 2019 – 2021 relativa all'annualità 2023.

AVVISO DI PROCEDURA DI PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELL'AREA FUNZIONARI ANNO 2023

Art. 1

(Procedura selettiva di area)

1. È indetta la procedura per l'attribuzione di n. 4 "differenziali stipendiali" nell'area dei Funzionari, di cui all'art. 14 del CCNL "Comparto Funzioni Centrali" – Triennio 2019-2021 - sottoscritto in data 9 maggio 2022". L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area - attivata annualmente in relazione alle risorse del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 49 del richiamato CCNL Funzioni Centrali – Triennio 2019-2021 (Fondo risorse decentrate: costituzione) destinate a tale finalità.

Art. 2

(Requisiti per l'accesso alla procedura selettiva di area)

1. La procedura selettiva di area è riservata ai dipendenti in servizio presso l'Ente CONI con contratto di lavoro pubblico a tempo indeterminato (D.Lgs.n, 165 del 30 marzo 2001 - CCNL Funzioni Centrali) appartenenti all'Area dei Funzionari.
2. Possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 2 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate.
3. Condizione necessaria per la partecipazione è l'assenza, negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previsti dall'art. 43 (Codice disciplinare) del richiamato CCNL Funzioni Centrali, comma 3, lett. f), al rimprovero scritto.

Art. 3

(Presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva di area: termini e modalità)

1. I candidati, nella domanda redatta secondo l'allegato schema (All. 1), dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
 - il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
 - il possesso dei requisiti richiesti.
2. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura selettiva di area.
3. Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, dovranno essere inoltrate a mezzo PEC istituzionale all'indirizzo personale@cert.coni.it, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12:00 del decimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso, ovvero della data di avvenuta notifica dello stesso all'indirizzo PEC istituzionale del dipendente avente diritto a partecipare.
4. Non saranno considerate le domande presentate oltre la scadenza del termine.
5. Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale del CONI ed il personale interessato viene informato tramite PEC.

Art. 4

(Modalità e criteri di valutazione)

1. La progressione economica all'interno dell'area Funzionari avverrà a seguito di procedura selettiva. I "differenziali stipendiali" saranno attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri ed espressa in punti (max 100 punti):
 - a) Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite presso il CONI;
 - b) Esperienza professionale maturata alla data di pubblicazione del bando;
 - c) Capacità culturali possedute alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
2. La ponderazione dei criteri di cui all'art 14 comma 2 lettera d) del CCNL Funzioni Centrali – Triennio 2019-2021, effettuata in sede di contrattazione collettiva integrativa, di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1), prevede l'attribuzione dei seguenti pesi, di cui alla Tabella 4 del CCI CONI 2023:

Criteri (max 100 punti)	Peso
Valutazione Individuale (max 40 punti)	40%
Esperienza professionale maturata (max 30 punti)	30%
Capacità culturali (max 30 punti)	30%

3. La misura del punteggio aggiuntivo di cui all'art.14, comma 2, lettera f) del CCNL Funzioni Centrali 2019 – 2021, è fissata al 3% (art. 7 comma 3 CCI CONI) *(Per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui ai punti 2 e 3 della lettera d). Tale punteggio, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c1), può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall'ultima progressione economica attribuita al dipendente)*
4. Il punteggio relativo al criterio della valutazione individuale PV (max 40 punti) è calcolato proporzionalmente alla valutazione massima conseguibile VMC ed il punteggio massimo attribuibile Pmax, rispetto la valutazione individuale effettiva VIE (es.: $VMC = 100 \rightarrow Pmax = 40$ punti, $VIE = 50 \rightarrow PV = 20$ punti).
5. Il punteggio relativo al criterio dell'esperienza professionale maturata (max 30 punti) è calcolato in ragione di:
 - 2 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi per l'anzianità nel livello economico corrispondente a quello individuato ai sensi del DPCM 26 giugno 2015 o in quello confluito nel nuovo sistema di classificazione in base alla Tabella 2 allegata al vigente CCNL Funzioni Centrali, maturata anche presso altre Pubbliche Amministrazioni;
 - 0,5 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi per la restante anzianità lavorativa, maturata anche presso altre Pubbliche Amministrazioni.

6. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio complessiva si terrà conto della data di decorrenza dei periodi continuativi (data di effettiva presa di servizio) coincidente o successiva alla data di assunzione e degli eventuali periodi di assenza interruttivi dell'anzianità. Per data di assunzione si intende l'immissione in ruolo, salvo i casi espressamente previsti da norme di legge di riconoscimento dei periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato.
7. Il punteggio relativo al criterio delle capacità culturali possedute (max 30 punti) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda è calcolato in ragione di:

Capacità culturali (max 30 punti)	
Titolo	Punti
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado	20
Laurea triennale o titoli equipollenti/equiparati	24
Laurea triennale o titoli equipollenti/equiparati e, in aggiunta, altro titolo universitario (es. Master di I Liv., altra laurea Triennale, ecc.)	26
Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento/Laurea Specialistica o Magistrale o titoli equipollenti/equiparati	28
Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento/Laurea Specialistica o Magistrale o titoli equipollenti/equiparati e, in aggiunta, altro titolo universitario (es. Master, altra laurea/corso di specializzazione/dottorato di ricerca) o abilitazione professionale	30

8. I punteggi di valutazione del titolo di studio non sono tra loro cumulabili.
9. In caso di parità di punteggio complessivo, la graduatoria di cui al precedente comma 1 è formata utilizzando, in ordine di priorità, i seguenti criteri:
- Maggiore anzianità di servizio nel livello economico corrispondente a quello individuato ai sensi del DPCM 26 giugno 2015 o in quello confluito nel nuovo sistema di classificazione in base alla Tabella 2 allegata al vigente CCNL Funzioni Centrali;
 - Maggiore anzianità di servizio nella Pubblica Amministrazione;
 - Maggiore età anagrafica.

Art.5

(Commissione, Graduatoria di merito, nomina finale dei vincitori e conferimento della progressione economica/differenziale stipendiale)

- La Commissione, nominata dal Segretario Generale del CONI, esperita la fase istruttoria di attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri stabiliti nel presente avviso, redigerà la graduatoria di merito.
- La graduatoria di cui al precedente comma 1 sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, in caso di parità di punteggio complessivo, di quanto previsto al precedente art. 4 comma 7.
- Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria.
- La graduatoria dei vincitori della procedura di progressione all'interno dell'Area Funzionari è adottata dalla Commissione e trasmessa al Segretario Generale il quale provvederà con Atto Dispositivo al conferimento del differenziale stipendiale.

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. Il termine presumibile di completamento della procedura in argomento è stimato in n. 15 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
2. L'ufficio competente per l'istruttoria delle domande e l'espletamento degli adempimenti amministrativi correlati è l'Ufficio Centrale per gli Affari Generali e per le Politiche del Personale.
3. Il conferimento del differenziale stipendiale oggetto della presente procedura ha decorrenza in conformità con l'art. 14 c. 3 del CCNL Funzioni Centrali in vigore, fermo restando il rispetto del termine di maturazione del requisito temporale previsto, relativo ai passaggi economici all'interno delle aree.
4. L'Ente garantisce pari opportunità tra donne e uomini nella progressione economica all'interno delle aree nel rispetto della legge 10 aprile 1991, n° 125.

All. 1)

**All'Ufficio Centrale per gli Affari Generali
e per le Politiche del Personale del CONI**

Oggetto: *domanda di partecipazione alla procedura di progressione economica all'interno dell'Area Funzionari prevista dall'art 14 del CCNL Funzioni Centrali - triennio 2019-2021 – del 9 maggio 2022*

__ I __ sottoscritt__ _____
nat __ a _____ il _____,
appartenente all'Area dei Funzionari CCNL comparto Funzioni Centrali, famiglia professionale _____,
dipendente di codesto Ente, sotto la propria responsabilità, ai sensi del *D.P.R. n. 445/00*,
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali
in materia e consapevole della decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento
adottato in base a dichiarazione rivelatasi successivamente mendace,

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso per la partecipazione alla progressione di cui
all'oggetto, precisando:

- a) di possedere 2 anni di effettivo servizio senza aver effettuato progressioni economiche orizzontali PEO differenziale stipendiale;
- b) di possedere il diploma di scuola secondaria superiore, ovvero la laurea triennale, ovvero la laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale (specificare):
_____;
- c) nei casi in cui il titolo di studio sia stato conseguito in uno Stato estero, di aver ottenuto il riconoscimento di equivalenza previsto dall'art. 38 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- d) di essere inquadrato nell'attuale livello economico dal _____;
- e) di essere alle dipendenze della pubblica amministrazione dal _____;
- f) di possedere i seguenti titoli di studio\ abilitazioni rientranti tra quelle previste all'art. 4 comma 7 dell'avviso per l'attribuzione del differenziale stipendiale (specificare):

Il sottoscritto autorizza, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. (GDPR Regolamento UE 2016/679), il CONI alla conservazione, memorizzazione ed utilizzazione, per i fini della presente procedura, dei dati personali contenuti nel presente documento.

Luogo e data _____

(il dichiarante)

Allegati: copia del documento di riconoscimento in corso di validità e *Curriculum Vitae* in formato europeo